

# CAMERA DEI DEPUTATI N 3670-bis-A

---

## RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI - POSTE E TELECOMUNICAZIONI  
- MARINA MERCANTILE)

(Relatore **LUCCHESI**)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI  
(GAVA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(ROMITA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(VISENTINI)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

E COL MINISTRO DEI TRASPORTI  
(SIGNORILE)

—

*(Già articolo 24 del disegno di legge 3670 stralciato, con deliberazione  
dell'Assemblea, nella seduta del 27 gennaio 1987)*

---

Unificazione degli ordinamenti degli uffici locali e principali  
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

---

*Presentata alla Presidenza il 4 marzo 1987*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione trasporti della Camera, esaurita una prima fase di esame in sede referente del disegno di legge n. 3670 recante disposizioni per il personale, l'organizzazione, i servizi e le attività sociali ed assistenziali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, si è orientata a chiedere il trasferimento in sede legislativa. Si è reso conseguentemente necessario sottoporre all'Assemblea il previo stralcio dell'articolo 24 del provvedimento che, prevedendo una delega al Governo per l'unificazione degli ordinamenti degli uffici locali e principali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, non avrebbe potuto per ragioni regolamentari essere discusso in sede legislativa dalla Commissione. Di qui — e dunque, si ribadisce, non per una riserva sul suo contenuto, ma per motivi regolamentari — la trasformazione del suddetto articolo 24 in un autonomo disegno di legge da sottoporre, dopo l'esame referente in Commissione, alla approvazione finale dell'Assemblea.

Deve comunque essere detto che sul contenuto del disegno di legge n. 3670-bis è stato condotto un approfondito esame, sia in sede di Comitato ristretto, che in Commissione, e che sullo stesso è emerso un orientamento favorevole ed unanime, tanto che il testo è stato approvato senza modificazioni, e soltanto sottoposto ad un coordinamento formale in conformità della nota circolare del Presidente della Camera.

Il provvedimento delega il Governo ad emanare, entro un anno dalla sua entrata in vigore, decreti aventi valore di legge per giungere ad una unificazione degli ordinamenti degli uffici locali e principali

dell'Amministrazione postale e per l'omogeneizzazione dello stato giuridico del rispettivo personale. La separazione dei ruoli del personale, così come è adesso prevista nell'ordinamento, è divenuta un fatto puramente nominalistico che non ha più ragione di essere. La delega pertanto attribuisce al Governo il compito di istituire in primo luogo un'unica direzione generale e, in secondo luogo, di prevedere organi collegiali in sede centrale e nazionale con la competenza in tema di personale su tutte le materie che non sono invece attribuite al consiglio di amministrazione. Le norme delegate dovranno essere emanate in maniera da garantire la rappresentanza paritaria delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Per quanto concerne l'organizzazione amministrativa, oltre alla concentrazione delle competenze del personale in unica direzione centrale, le norme delegate dovranno disporre l'istituzione in sede centrale e provinciale di organi collegiali aventi competenza per tutto quanto concerne il personale, salve per altro le competenze del consiglio di amministrazione. La composizione di questi organi sarà affidata in maniera paritaria ai rappresentanti della amministrazione e delle organizzazioni sindacali. La presidenza sarà affidata ad un magistrato ordinario o amministrativo. Per quanto attiene ai criteri di classificazione degli uffici e degli impianti di esercizio, con decreto del ministro verranno determinati i vari parametri, mentre sarà affidato al direttore compartimentale il compito di attuare i vari provvedimenti.

In sostanza quindi, in armonia con i criteri che sono stati posti alla base del-

l'intero disegno di legge n. 3670, questo provvedimento di delega al Governo e le conseguenti norme delegate dovranno assicurare, con la collaborazione del personale, maggiore snellezza a tutta l'organizzazione degli uffici centrali e locali delle poste. Anche per queste ragioni, oltre che

per quelle ricordate in premessa, si sollecita un esame favorevole del provvedimento, nel testo trasmesso all'Assemblea dalla X Commissione.

LUCCHESI, *Relatore*

---

## PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO)

Le comunico che la Commissione da me presieduta ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE

TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 24.

*(Unificazione degli ordinamenti UP e ULA).*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per l'unificazione degli ordinamenti degli uffici locali e degli uffici principali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e per l'omogeneizzazione dello stato giuridico del rispettivo personale, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) sarà istituita un'unica direzione centrale del personale;

2) saranno previsti organi collegiali di durata quadriennale in sede centrale e provinciale con competenza nelle materie di personale che non siano di pertinenza del consiglio di amministrazione. La composizione degli organi di cui trattasi deve essere stabilita in modo che l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, siano rappresentate in misura paritaria, attribuendo la presidenza ad un magistrato ordinario o amministrativo. I rappresentanti del personale sono eletti a scrutinio diretto e segreto, secondo le norme che regolano l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione;

3) il presidente dell'istituenda commissione centrale per il personale deve far parte del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in sostituzione del presidente della preesistente commissione centrale ULA; la durata in carica del consiglio di amministrazione è fissata in un quadriennio;

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

## ART. 1.

*(Unificazione degli ordinamenti UP e ULA).*

1. *Identico.*

a) identica;

b) identica;

c) identica;

4) le materie di competenza degli istituendi organi collegiali devono essere stabilite con riferimento al nuovo ordinamento del personale, tenendo conto della disciplina vigente e della necessità di una ripartizione dei compiti più organica, razionale ed idonea a garantire agli organi decidenti l'indispensabile apporto dell'attività consultiva;

5) il personale degli uffici principali e degli uffici locali deve confluire in ruoli unici, nel rispetto delle qualifiche professionali rivestite e delle anzianità acquisite, con possibilità di alternare unità dei ruoli UP con unità dei ruoli ULA, nei casi di coesistenza, nei due ruoli, di gruppi di dipendenti con la medesima anzianità;

6) gli uffici e gli impianti dell'esercizio, indipendentemente dal precedente ordinamento, devono essere denominati « uffici postali » e classificati in uffici di minore, media e rilevante entità, in base alla loro importanza da valutarsi, con periodicità quinquennale, con i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il consiglio di amministrazione;

7) con le stesse modalità di cui al numero 6) devono essere stabiliti i criteri ed i coefficienti di valutazione per quanto riguarda l'istituzione e la riorganizzazione di ricevitorie, di quartieri e di zone di portalettere, di recapiti e di posti di fattorino e di procacciato;

8) l'istituzione, la riunione, le modificazioni e la soppressione degli uffici e degli impianti dell'esercizio di cui al numero 6) devono essere disposte con ordinanza del direttore compartimentale, sentito il comitato tecnico-amministrativo, nel rispetto dei limiti degli stanziamenti risultanti dal riparto dei fondi e previa autorizzazione del direttore centrale del personale, per la parte concernente l'eventuale maggior fabbisogno di personale;

9) l'organico del personale di ruolo per ciascuna categoria e qualifica e gli

d) identica;

e) identica;

f) identica;

g) identica;

h) identica;

i) identica;

assegni numerici degli uffici amministrativi e degli uffici e degli impianti dell'esercizio di cui al numero 6) devono essere determinati armonizzando le disposizioni recate dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e dagli articoli 5 delle leggi 9 febbraio 1979, n. 49, e 3 aprile 1979, n. 101;

10) si provvede alla raccolta delle disposizioni in vigore concernenti l'assunzione in impiego ed il trattamento economico e normativo del personale degli attuali due ruoli, apportando alle stesse, ove necessario, le modificazioni ed integrazioni occorrenti per il loro coordinamento anche ai fini di una migliore accessibilità e comprensibilità delle norme medesime. In tale contesto si devono:

a) eliminare eventuali trattamenti economici differenziati;

b) prevedere le opportune norme di salvaguardia a favore dei sostituti portatlettere di cui alla legge 9 gennaio 1973, n. 3;

c) dettare le norme di raccordo tra il nuovo ordinamento e le speciali disposizioni vigenti per il personale in servizio presso gli uffici della provincia di Bolzano.

1) identica.

1) *identico*;

2) *identico*;

3) *identico*.